



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CC 02-18-04/1541/2017/18

INTERROGAZIONE N. 1541

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: *Liceità dei criteri di erogazione dei contributi per i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio piemontese nei mesi di novembre e dicembre 2008. Mancata erogazione delle domande di rimborso per i cittadini di Ceresole Reale*

Premesso che:

nei mesi di novembre e dicembre 2008 la Regione Piemonte è stata colpita, nelle vallate alpine, da eccezionali nevicate seguite da copiose piogge, fenomeni che hanno provocato l'innescò di numerose valanghe e frane, nonché lo straripamento della rete idrica.

Visto che

Il punto 3 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008* prevedeva:

“lettera b) la quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; lettera c) la quantificazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili”;

l'OPCM n. 3734 del 7 maggio 2009 prevedeva per il Piemonte: la somma di € 33.125.424,00 come spese di prima emergenza disposte entro il 23 gennaio 2009 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) dell'O.P.C.M. n. 3734/09 e € 10.447.419,52 per la Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3734/09”;

l'art. 2 dell'OPCM n. 3734 del 7 maggio 2009 disponeva che

“1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro;

c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attività che non può eccedere i 90 giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi”.

Visto anche che

il 16 dicembre 2008 si è abbattuta nel comune di Ceresole Reale (To) comportando gravi danni ad abitazioni civili case, la parziale demolizione di cimitero e il danneggiamento di buona parte delle attrezzature di un' impresa di escavazioni e movimento terra;

con D.G.R. n. 13727 del 29 marzo 2010, si è proceduto all'approvazione di criteri e modalità per la concessione dei contributi per la rilocalizzazione di abitazioni private distrutte o non utilizzabili nei comuni di Ceresole, Graverè, Mango e Prali e l'allegato. A prevedeva come condizione per la concessione dei contributi esclusivamente **“Immobili con ordinanza d'inagibilità o di sgombero, distrutti o non utilizzabili”**;

Preso atto che

la Presidente della Giunta regionale, Mercedes Bresso, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza con l'Ordinanza commissariale del 21 settembre 2009, n. 2/DB14.00/1.2.6/3734 disponeva un secondo piano di contributi dell'importo complessivo di € 221.160,97 per coprire in parte le spese sostenute per lo sgombero neve e l'acquisto e lo spargimento di sale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

in seguito all'ordinanza commissariale suddetta, con lettera prot. N. 583/14.04 la Regione Piemonte comunicava al Comune di Ceresole Reale la concessione di un contributo di € 92.000 per l'acquisto di un mezzo meccanico volto a fronteggiare lo sgombero neve durante il periodo invernale;

con delibera comunale n. 23 del 5 maggio 2010 veniva disposto l'acquisto del mezzo meccanico per un importo pari a € 89.600,00 +IVA.

Considerato che

alcune delle domande di rimborso trasmesse dal Comune di Ceresole Reale alla Regione provenienti da soggetti pubblici e privati, a detta della Direzione regionale competente, non presentano i requisiti in quanto non si tratta di casi di "rilocalizzazione di edifici distrutti", ma solo di edifici e mezzi da lavoro danneggiati.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

se la *rilocalizzazione degli edifici distrutti* sia sostanzialmente l'unica condizione possibile per ottenere un contributo e, in caso affermativo, se tutti i rimborsi finora erogati sul territorio piemontese rispondano a tale requisito;

se il criterio adottato per l'elargizione dei contributi per i danni subiti risulti più stringente rispetto a quelli adottati per le precedenti e le successive calamità e in caso affermativo per quale motivazione;

se tale criterio sia conforme ai criteri previsti dalle disposizioni previste dall' O.P.C.M. n. 3734/09;

se l'acquisto di un nuovo mezzo meccanico volto a fronteggiare lo sgombero neve durante il periodo invernale da parte del Comune di Ceresole abbia rispettato quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 3734/09 al punto 3, lettera c) dell'art. 1 " *ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili*".

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)